Sottrazione fraudolenta: la finta separazione scoperta su Facebook non esclude il reato

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 6 Maggio 2025

Una separazione solo apparente, un immobile trasferito alla moglie e una convivenza che prosegue nell'ombra: è così che la Cassazione ha smascherato un piano per sottrarsi ai debiti. Anche Facebook ha svelato la verità. Ma fino a che punto può spingersi la finzione per ingannare il fisco?

Separazione fittizia e casa alla moglie: Facebook svela la sottrazione fraudolenta

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, nel caso in cui il **contribuente**, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, **promuova artificiosamente procedimento di separazione consensuale dalla moglie**, prevedendo, tra le condizioni, l'impegno a **trasferirle un bene immobile a titolo di contributo** *una tantum* **al mantenimento**, ma **continuando, di fatto, a convivere con essa**. Per la stessa fattispecie è stata ritenuta responsabile pure la moglie, a titolo di concorso, *ex* art. 110 codice penale.

Le accuse della Corte di Appello: la simulazione della separazione e gli indizi di comunione di vita

A sostegno della **natura fraudolenta dell'operazione**, la Corte di appello territorialmente competente ha messo in evidenza gli **elementi indicativi della persistenza di una comunione di vita e di interessi**, evidentemente incompatibile con l'intervenuto accordo di separazione. Nello specifico, al rilievo della circostanza che il ricorso per la separazione tra gli imputati sia stato iscritto a ruolo dopo poco più di un mese dopo la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

finanziaria, i giudici di merito hanno aggiunto la considerazione non solo della funzione svolta dall'imputato - quale referente per le trattative - nell'ambito dell'acquisto dell'abitazione da parte della P., ma anche quella della lunga serie di immagini e commenti inseriti dall'imputato nella propria pagina Facebook, a cui i giudici di merito, in maniera non manifestamente illogica, hanno conferito valore confessorio.

Facebook come fonte di prova del legame affettivo

> *"Tra di essi particolarmente significativi sono stati correttamente ritenuti sia il post pubblicato dal ricorrente in data 7 giugno 2014, allorquando, dopo aver definito «ex moglie» la P., ha precisato nei commenti che si trattasse ancora della sua compagna, sia quelli attestanti viaggi comuni a Parigi, a Venezia ed in Romania, nonché il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari (dimostrato*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D